

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

---

## Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

È uso frequente nelle **società di persone** prelevare **acconti su utili in corso di formazione**. Altrettanto frequentemente (e possibilmente prima di effettuare il prelievo), occorrerebbe chiedersi se **tale usanza possa costituire una corretta pratica**.

Questa pratica **lecita e ammessa per le società di capitali**, i cui bilanci siano assoggettati a revisione legale dei conti, trova non poche problematiche **se applicata alle società di persone**.

Entrando nello specifico, occorre, dapprima, fare riferimento al **dettato civilistico applicato alle società semplici**; l'[art. 2262, c.c.](#), recita, infatti, che: «*Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto*». Secondo il disposto dell'[art. 2262, c.c.](#), l'**approvazione del rendiconto costituisce**, quindi, **azione preventiva** e necessaria all'attribuzione **da parte del socio di acconti sugli utili**; tuttavia, **salvo patto contrario**.

Opportunamente si ritiene che, diversa scelta e accordo, potranno essere **conclusi tra i soci solo nello statuto sociale**; in tal caso, **nulla sembra ostacolare la scelta di erogare acconti sugli utili ancora non formati**. Sostanzialmente per le società semplici **un accordo tra i soci permette di superare il dettato dell'[art. 2262, c.c.](#)**.

Diversamente, l'[art. 2303, c.c.](#) stabilisce, per le società di persone, che: «*Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti*». Il dettato letterale della norma sembra **escludere la possibilità per le società di persone di ricorrere al versamento degli acconti su utili**, neanche in caso di patto contrario.

Secondo il Codice civile, quindi, le società di persone **non possono versare ai propri soci alcun acconto**.

A commento della previsione codicista, è intervenuta la **sentenza n. 10786/2003 della Corte di Cassazione**, la quale ha stabilito che, **anche per tali forme societarie** (in particolare la sentenza si rivolgeva alle società di persone ma, per estensione, essa trova applicazione anche alle

